



Comune di Chiusa di San Michele

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10

OGGETTO:

RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COME DISPOSTO DALL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 MODIFICATO DAL D.LGS. 100/2017

L'anno **duemilaventitre** addì **sedici** del mese di **febbraio** a partire dalle ore **ventuno** e minuti **zero**, in presenza nella sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, al momento della trattazione del presente punto nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BORGESA Fabrizio - Sindaco	Sì
2. PIPINO Alessandra - Consigliere	Sì
3. BONAUDO Diego - Consigliere	Sì
4. BORELLO Alberto - Vice Sindaco	Sì
5. PICCOLI Laura - Consigliere	Sì
6. BRUNO Giampaolo - Consigliere	Sì
7. REGE MORET Susanna - Consigliere	Sì
8. BOTTA Gabriella - Consigliere	Sì
9. CANTORE Riccardo - Consigliere	Sì
10. LEUZZI Alessia - Consigliere	Sì
11. PUGLIESE Loris - Consigliere	No
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il **Sindaco** Sig. **BORGESA Fabrizio**

Partecipa alla seduta il **Segretario Livio SIGOT**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta. Si procede in continuazione alla trattazione dei diversi punti all'Odg.

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COME DISPOSTO DALL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 MODIFICATO DAL D.LGS. 100/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e rilevato che, con la presente deliberazione viene confermata la medesima ricostruzione a suo tempo già disposta dal Consiglio Comunale in sede di approvazione della revisione straordinaria di cui all'art. 24 del dlgs 175/2016, senza modificazione alcuna, senza pertanto disporre in merito alla partecipazione del Comune a Società, ma limitandosi a verificare il persistere delle condizioni che impongono il mantenimento delle partecipazioni;

CONSIDERATO il disposto del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), con le modifiche del decreto correttivo Dlgs n.100/2017;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. I) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Quindi il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, in base al TUSP può dunque mantenere partecipazioni in società per:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

Sono inoltre previste dall'art. 4 le seguenti altre situazioni particolari:

Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ciascun anno il Comune... *effettua annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società*

in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra gli eventuali piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici comunali competenti, secondo le linee guida approvate dalla Corte dei Conti e dal MEF ;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata da cui risulta il seguente quadro al 31/12/2021:

COMUNE DI CHIUSA DI SAN MICHELE

ACSEL S.P.A. 1,86%	SMAT S.P.A. 0,00003%
---------------------------	-----------------------------

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20, T.U.S.P., si ritiene che, per le motivazioni ricavabili dalle regole ivi stabilite:

- 1) Siano da mantenere le partecipazioni del Comune in ACSEL spa e SMAT spa, in quanto enti gestori di Servizio pubblico locale, individuati dall'Ente di governo di Ambito;
- 2) Non risultano quindi i presupposti per dover procedere al piano di razionalizzazione.

DATO inoltre atto che la presente considera anche la minima partecipazione in SMAT spa, giusta deliberazione della sezione di controllo della Regione Piemonte della Corte dei Conti, in particolare, come da schede fatte pervenire da SMAT spa, si rilevano da un lato le caratteristiche del mantenimento della partecipazione, in quanto è soggetto gestore del servizio idrico integrato individuato dall'EGATO e, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, si recepiscono le indicazioni della società facendole proprie (l'entità delle partecipazioni indirette è del tutto infima, tenuto conto della già bassissima quota di partecipazione del Comune nella società principale);

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:
VOTI FAVOREVOLI: 10

DELIBERA

Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021, accertandole così:

COMUNE DI CHIUSA DI SAN MICHELE

ACSEL S.P.A. 1,86%	SMAT S.P.A. 0,00003%
---------------------------	-----------------------------

(e per quanto riguarda SMAT spa con riferimento alle schede allegate per le partecipazioni indirette)

Di dare atto che, conformemente alla volontà già espressa dal Consiglio comunale in sede di revisione straordinaria:

- 1) Siano da mantenere le partecipazioni del Comune in ACSEL spa e SMAT spa, in quanto enti gestori di Servizio pubblico locale, individuati dall'Ente di governo di Ambito;
- 2) Non risultano quindi i presupposti per dover procedere ulteriormente al piano di razionalizzazione eccezion fatta per le previsioni delle partecipazioni indirette tramite Smat come previsto nell'apposita scheda.
- 3) Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato secondo le modalità stabilite in attuazione del citato art. 20 del TUEL 175/2016 dando mandato agli uffici per la eventuale compilazione delle relative schede tecniche.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
BORGESA Fabrizio

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Livio SIGOT
